# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

# COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

14.

# RESOCONTO

# DELLA RIUNIONE DI SABATO 25 OTTOBRE 1941-XIX

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUMEDEI

# INDICE Pag.Saluto al Presidente della Commissione: PANUNZIO - PRESIDENTE. 223 Disegni di legge (Discussione ed approvazione): Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Go-223 verno d'Albania (1534) . . . . . . MEDICI DEL VASCELLO, Relatore - PRE-SIDENTE, GARDINI, TITI. Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra (1573)......... 225 GATTI LUIGI, Relatore - PRESIDENTE, PANUNZIO, DEL CROIX, TITI. Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali (1574) ..... 227 VILLANOVA, Relatore - PRESIDENTE. Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri (1575) TITI, Relatore - PRESIDENTE, PANUN-

## La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che il Ministro degli esteri, conte Galeazzo Ciano, ha risposto con un telegramma di ringraziamento a quello rivoltogli in occasione della ricorrenza della morte del suo compianto Genitore.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Basile, De Giacomo Amatore, Giacomelli, Maracchi, Rossi Giuseppe Franco, Susmel, Verdi e assenti per mobilitazione i Consiglieri: Melchiori, Pedani e Thaon di Revel.

Informa, poi, che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri Medici del Vascello e Gatti Luigi, ai quali rivolge un cordiale benvenuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BALESTRA DI MOTTOLA, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

## Saluto al Presidente della Commissione.

PANUNZIO, a nome di tutti i Camerati, rivolge un saluto al Presidente, che — dopo aver servito la Patria in armi — torna a dirigere i lavori della Commissione con l'autorità che gli viene dalla sua particolare competenza e dalla sua profonda conoscenza dei problemi politici.

PRESIDENTE ringrazia.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo d'Albania. (1534)

MEDICI DEL VASCELLO, *Relatore*, ricorda che il Governo italiano corrisponde annualmente al Governo albanese un con-

tributo di lire 93,750,000, pari a franchi albanesi 15,000,000.

Tale contributo trae origine dalla Convenzione economica-doganale-valutaria stipulata in Tirana il 20 aprile 1939-XVII ed approvata con la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046, che all'articolo 17 stabilisce l'obbligo del Governo italiano di corrispondere al Regno di Albania la somma annua suddetta come corrispettivo della diminuzione determinata da detto accordo nei proventi del bilancio albanese, nonchè a soddisfacimento di ogni altro impegno dell'Italia, in vigore alla data della Convenzione, e come contributo per l'assestamento del bilancio stesso.

Subentrato lo stato di guerra, il Governo albanese segnalò le rilevanti spese necessarie per fronteggiare gli oneri eccezionali sostenuti e da sostenere in dipendenza dello stato di emergenza e nello scorso marzo la Luogotenenza Generale ne precisava le cause nella mancata riscossione delle cospicue entrate delle provincie occupate dal nemico; nelle spese eccezionali per pagamenti di sussidi ai profughi sgombrati dalle provincie suddette e dalle retrovie dell'esercito operante; nelle spese per il mantenimento degli internati e confinati politici, nonchè dei detenuti sgombrati in Italia per ragioni d'indole politicomilitare; nei sussidi alle famiglie dei richiamati; nelle maggiori spese per i servizi di approvvigionamento del Paese, nonchè per i servizi delle milizie speciali; e, infine, nelle spese straordinarie per la sanità pubblica.

Il Governo italiano, anche per alte considerazioni politiche, credette opportuno di aderire alle proposte formulate dal Governo albanese, che il Duce stesso decideva di accogliere, concedendo una assegnazione straordinaria di 60 milioni, di cui al Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778.

Tale decisione fu, per il tramite del nostro Ministero degli esteri, comunicata al Governo albanese, che espresse la sua gratitudine al Duce, e contemporaneamente al Ministero delle finanze, che concesse il proprio nulla osta per l'ulteriore corso del decreto interministeriale.

La somministrazione della detta somma al Governo albanese, a norma dell'articolo 2 del decreto, sarà effettuata in base a richieste presentate dal Governo stesso con il visto motivato del Consigliere permanente italiano presso il Ministero delle finanze albanese e con l'approvazione della Regia Luogotenenza Generale di Tirana: intanto, sono stati già assegnati 5 milioni.

La necessità del provvedimento è evidente: ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE nota che il secondo comma dell'articolo 1 del decreto stabilisce che le norme per l'erogazione dei 60 milioni concessi saranno fissate « con decreto del Ministero degli affari esteri », mentre — trattandosi di un contributo dato a un Governo — i criteri di destinazione interna delle somme dovrebbero essere conferiti a questo Governo.

MEDICI DEL VASCELLO, *Relatore*, chiarisce che si tratta di una cautela.

PRESIDENTE concorda nel rilievo, ma crede che una cautela del genere, piuttosto che nel testo del decreto-legge, potrebbe trovar posto in decreti del Ministero degli affari esteri concordati con quello delle finanze.

MEDICI DEL VASCELLO, *Relatore*, fa notare che nel primo comma dell'articolo 2 si dice, appunto, che il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla graduale iscrizione della somma erogata in relazione al fabbisogno nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE osserva che questa disposizione si riferisce all'iscrizione in bilancio, che deve essere disposta dal Ministero delle finanze, mentre il secondo comma dell'articolo 1 riguarda l'erogazione della somma.

GARDINI rileva che, oltre al presente provvedimento, la Commissione è chiamata ad esaminare oggi stesso il disegno di legge numero 1573, che approva la Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941 e concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra. Dato che entrambi i provvedimenti sono determinati dallo stato di guerra, crede opportuno sia precisato che essi sono destinati a sopperire ad esigenze diverse e, comunque, che il contributo di sessanta milioni è un contributo di carattere straordinario.

TITI afferma che si tratta, precisamente, di un contributo dato una volta tanto e che eventuali successive erogazioni richiederebbero nuovi provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE fa presente che il carattere straordinario del contributo risulta esplicitamente dalla premessa del Regio decreto-legge.

MEDICI DEL VASCELLO, *Relatore*, assicura il camerata Gardini che non vi è interferenza tra i due provvedimenti e che, secondo le decisioni del Ministero delle finanze, la sovvenzione di sessanta milioni dovrà essere impiegata per le voci seguenti: sussidi alle famiglie di sudditi albanesi richiamati alle armi; sussidi ai profughi delle provincie alba-

nesi sgombrate e agli albanesi provenienti da Stati esteri in guerra con l'Italia e l'Albania, nonchè agli internati e confinati; spese straordinarie per la sanità pubblica e ogni altra spesa di carattere straordinario derivante dallo stato di guerra ed assunta a norma di legge.

Quanto alla possibilità che altri contributi siano concessi, essa naturalmente è in relazione con la situazione e le esigenze di guerra.

PRESIDENTE conferma la natura speciale della odierna sovvenzione, concessa « una tantùm », ma ciò non esclude che nuove esigenze possano indurre il potere esecutivo a proporre altri provvedimenti. Quanto al rilievo del Consigliere Gardini, è evidente che — siccome per i danni di guerra il Governo albanese adotterà la legislazione italiana — la materia degli indennizzi, regolata dal relativo disegno di legge, non rientra nel provvedimento dei 60 milioni.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

 $(E\ approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra. (1573)

GATTI LUIGI, *Relatore*, constata che il disegno di legge è la risultante della Convenzione stipulata tra il Governo italiano e quello albanese circa la concessione di indennizzi per danni di guerra in Albania.

Cessate vittoriosamente le ostilità in quel territorio, cittadini ed enti italiani e albanesi, che avevano dovuto sopportare i danni che comporta la guerra, si trovavano in una situazione di crisi, che rendeva necessaria — oltre che per ragioni di equità, anche per ragioni di carattere pratico e politico — la concessione di particolari indennizzi, capaci di rimettere in sesto le aziende e di ricondurre quel settore del Paese ad una situazione normale.

Purtroppo l'economia e il bilancio albanesi erano nell'impossibilità di sobbarcarsi a tale spesa; e pertanto il Governo italiano, come sempre sollecito verso l'Albania, se ne è addossato l'onere.

Il Governo d'Albania ha preso atto, con viva riconoscenza verso il Duce, di tale gesto del nostro Governo e si è impegnato ad emanare una legge, che si ispirerà a quella italiana sul risarcimento dei danni di guerra subiti in Italia dai cittadini italiani.

Dal punto di vista politico, l'importanza del disegno di legge è evidente di per se stessa. Dal punto di vista pratico e finanziario, gli interessi italiani sono rigorosamente tutelati, perchè nella legge che il Governo di Albania si è impegnato ad emanare vi sono alcune clausole che impediscono ogni forma di speculazione, quale, ad esempio, il divieto delle cessioni.

Per quanto riguarda la stima dei danni, i circoli di finanza sono competenti per indennizzi fino a 1000 franchi albanesi; per importi superiori è competente una Commissione speciale.

Circa le somme che dovranno essere erogate, il disegno di legge stabilisce una prima assegnazione di 40 milioni che saranno versati in un conto corrente presso la Banca Nazionale di Albania e tenuti a disposizione della suddetta Commissione. Gli interessi che matureranno e le eventuali rimanenze saranno, alla fine della gestione, versati al Governo italiano.

Il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione, anche perchè è una nuova prova della sollecitudine che il Governo italiano ha verso il Regno di Albania, legato indissolubilmente, per volontà del Duce, ai destini della nostra Patria dal nodo di Savoia.

PRESIDENTE osserva che la misura del contributo non è determinata e chiede al Relatore se è previsto l'ammontare complessivo della spesa.

GATTI LUIGI, *Relatore*, dichiara che le assegnazioni saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.

PRESIDENTE rileva che, in tal caso, i relativi provvedimenti non saranno più sottoposti alla Commissione legislativa degli affari esteri, ma alla Commissione generale del bilancio.

PANUNZIO, premesso che la Commissione è chiamata ad approvare un atto internazionale concluso dal Governo, afferma che la Convenzione, oggetto del disegno di legge, si inquadra nel felice e ben congegnato sistema di relazioni internazionali creato tra l'Italia e l'Albania sulla base della unione dei due Stati sovrani e indipendenti, sotto la corona gloriosa di Casa Savoia: essa conferma che lo Stato albanese, il quale l'anno scorso entrò con l'Italia in guerra contro la Grecia, esercitando la sua pienezza di attività sovrana, è considerato come un soggetto che stipula convenzioni internazionali con l'Italia.

Dati tali rapporti e considerate le condizioni di fatto dell'Albania, era però naturale che il Governo italiano assumesse, come ha assunto, l'onere della spesa per gli indennizzi, che lo Stato albanese non poteva sostenere.

Ciò premesso e premesso che la Commissione legislativa degli affari esteri sin ora ha funzionato quasi come l'organo della giurisprudenza del neonato Stato albanese, approvando i provvedimenti relativi alla sua struttura giuridica, desidera richiamare l'attenzion dei Camerati su alcuni punti di carattere tecnico, sui quali chiede qualche chiarimento.

In primo luogo, non si intende quale sia la specifica natura della Commissione centrale prevista dalla Convenzione e perchè, in un campo che richiede speditezza di indagine e di decisione, si sia creato un organo così complesso e così numeroso di rappresentanti di vario genere.

D'altra parte, non appare giustificata la esclusione, sancita dalla Convenzione, dell'opera degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori nelle pratiche per la liquidazione degli indennizzi. In materie così controverse e delicate, gli interessati, i privati proprietari, qualunque soggetto che pretenda il riconoscimento di un danno, possono, anche dal punto di vista tecnico, finanziario, giuridico, aver bisogno dell'opera di chi li assista legalmente. O si è in un campo empirico, e allora la Commissione centrale non è un organo giurisdizionale; o si è sul terreno giurisdizionale, e allora non si può aprioristicamente escludere l'opera degli avvocati.

GATTI LUIGI, *Relatore*, osserva che l'assistenza di patrocinatori, procuratori o avvocati è esclusa innanzi alla Commissione centrale e ai comandanti di circolo della guardia di finanza, ma che gli interessati possono, naturalmente, avvalersi della loro opera nella preparazione delle domande e dei memoriali.

PRESIDENTE ricorda che non mancano precedenti del genere e che anche dopo la precedente guerra la legge sui sopraprofitti escluse la rappresentanza degli avvocati e dei patrocinatori. Questa esclusione era determinata dal fatto che, in speciali campi, come ad esempio quello della infortunistica, erano possibili delle speculazioni.

DEL CROIX. Così pure nel campo delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Tuttavia, anche nel caso dei sopraprofitti e dei danni di guerra, si venne a un temperamento, e cioè gli avvocati si presentavano davanti alle Commissioni non già nella loro veste professionale, ma come procuratori e rappresentanti delle parti

interessate: temperamento giusto, perchè sorgevano talvolta problemi legali che potevano più opportunamente essere esposti da persone competenti.

La Convenzione odierna dice che gli interessati potranno presentare alla Commissione centrale memorie e documenti e chiedere di essere sentiti « personalmente », e ciò, a rigore, dovrebbe escludere la possibilità di farsi rappresentare; ma è probabile che nell'applicazione pratica la formula venga intesa con minore rigore.

Quanto alla composizione della Commissione centrale, che il Consigliere Panunzio ritiene troppo numerosa, rileva che in realtà essa consta di otto membri effettivi e di due supplenti.

GATTI LUIGI, *Relatore*. Si tratta di tecnici, rappresentanti i vari Ministeri, dei quali non si può fare a meno.

PANUNZIO. Si tratta, allora, di una Commissione mista, non centrale.

PRESIDENTE non crede che in questa denominazione vi sia un intento particolare. La Convenzione stabilisce due organi per la liquidazione dei danni: i comandanti di circolo della Regia guardia di finanza per danni non eccedenti i mille franchi albanesi complessivi per una stessa ditta, e la Commissione centrale per somme superiori. La natura della Commissione è specificata da questa sua funzione.

Piuttosto, è molto opportuna la disposizione, già messa in rilievo dal Relatore, circa il divieto di cessione delle indennità: basta pensare, in proposito, a quello che è avvenuto in altri tempi coi sussidi ai terremotati. Solo che la Convenzione stessa ammette la possibilità di « casi eccezionali » nei quali le cessioni sono ammesse: esse dovranno essere debitamente autorizzate, ma non è detto da chi. È da augurarsi che tali casi restino veramente eccezionali e siano circondati da tutte le garanzie.

DEL CROIX, richiamandosi a un rilievo del Presidente, osserva che la Commissione è chiamata ad approvare una legge che comporta una spesa indeterminata, e che essa non ha la possibilità, non solo di controllare, ma neppure di sapere quale sarà questa spesa. Crede sia opportuno segnalare il particolare, anche se — trattandosi di una Convenzione internazionale — non è possibile modificare lo stato di fatto.

PRESIDENTE fa presente che, in materia di danni di guerra, è difficile un calcolo preventivo.

TITI osserva che il provvedimento è già in atto.

DEL CROIX. La Commissione dovrebbe potere avere conoscenza dei successivi stanziamenti.

PRESIDENTE. In questo senso si può formulare la raccomandazione che di tali stanziamenti, che rientrano nella competenza della Giunta generale del bilancio, sia data comunicazione anche alla Commissione legislativa degli affari esteri.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali. (1574)

VILLANOVA, Relatore, ricorda che nel 1939 fu stipulata a Berlino una Convenzione fra l'Italia e la Germania, in forza della quale venivano parificati i cittadini italiani e tedeschi nei diritti e negli obblighi verso le assicurazioni sociali. La Convenzione riguardava allora circa 40 mila operai, mentre oggi i lavoratori italiani in Germania sono circa 300 mila e costituiscono una emigrazione controllata, conseguente, soprattutto, agli accordi conclusi durante la guerra, secondo i quali l'Italia fornisce ad alcune industrie tedesche la mano d'opera necessaria e ne riceve in cambio prodotti occorrenti per la condotta della guerra.

Nello stesso anno 1939 furono introdotte nella legislazione italiana sulle assicurazioni sociali modificazioni sostanziali a favore delle classi lavoratrici; e successivamente, in seguito ad accordi di carattere sindacale, per esempio nel campo delle malattie, fu estesa l'assistenza mutualistica ai familiari dei lavoratori. Tutte queste provvidenze non erano, naturalmente, previste nella predetta Convenzione: di qui la necessità di modificarla per riparare alle lacune così determinatesi.

Una delle lacune maggiori riguardava l'assistenza ai familiari dei lavoratori in Germania, residenti in Italia. I nuovi accordi, stipulati il 31 marzo 1941, la eliminano, estendendo l'assistenza mutualistica anche ai familiari che risiedono in Italia, mediante un contributo che le aziende devono annualmente versare, in relazione ai mesi di servizio dei

lavoratori, alla cassa dell'Istituto mutualistico italiano che provvede a trasmetterlo all'Istituto tedesco.

Secondo la Convenzione del 1939, alle lavoratrici italiane, che si trovano in Germania, era data anche l'assistenza in caso di parto, ma soltanto in natura. Viceversa con la Convenzione stipulata recentemente, non solo è prevista un'assistenza completa alle lavoratrici in Germania, che vengono in Italia, nel senso che, oltre all'assistenza in natura, si dà loro un sussidio giornaliero ed un'indennità di baliatico, ma si estende l'assistenza anche alle mogli ed alle figlie dei lavoratori italiani in Germania.

Un altro inconveniente è stato riparato in materia di indennità di disoccupazione. Sino ad ora il periodo di lavoro in Germania dei nostri lavoratori non era considerato utile ai fini della concessione del sussidio di disoccupazione in Italia, per formare il periodo minimo. Oggi anche il periodo di lavoro trascorso in Germania è computato come se svolto praticamente in Italia: anche se non si riesce a raggiungere le 48 settimane, che sarebbero necessarie per avere il sussidio di disoccupazione, il sussidio è egualmente concesso con 39 settimane di lavoro fatte in Germania.

Una lacuna esisteva pure circa gli infortuni, dovuti a cause involontarie, che potevano verificarsi nel passaggio dal luogo di residenza al luogo di destinazione e di impiego del lavoratore. Questa lacuna è stata parzialmente sanata, nel senso che resta a carico delle Assicurazioni tedesche l'onere derivante dall'infortunio, che si verifica nel passaggio dall'ultima stazione di frontiera al luogo di lavoro. È ancora in esame, invece, il caso dell'infortunio che si verifica durante il tragitto dal luogo di partenza del lavoratore, in Italia, alla stazione di confine.

Infine, mentre sinora per il lavoratore italiano in Germania, che durante il periodo di ferie o di congedo, venendo in Italia, per raggiungere la propria famiglia, si ammalava, non era prevista alcuna assistenza nè in Italia nè in Germania, con l'attuale Convenzione si riconosce a questo lavoratore il diritto all'assistenza, ponendo il relativo onere a carico del datore di lavoro tedesco.

A compenso di quanto la Germania ha concesso a favore dei lavoratori italiani, che non sono emigranti, ma soldati, l'Italia si è impegnata ad estendere l'assistenza per la nuzialità e natalità anche ai lavoratori germanici in Italia. E, poichè i complessi rapporti amministrativi fra le Casse mutualistiche ita-

liane, che operavano per delega delle Casse mutualistiche tedesche, erano alquanto pesanti, si è pensato di delegare — da parte italiana — gli uffici di Berlino delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura e — da parte tedesca — l'Associazione del Reich delle Casse malattia locali di Berlino, ad esperire tutte le pratiche amministrative necessarie per la liquidazione ai lavoratori dei diritti scaturenti dalla Convenzione stessa.

PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione su due particolari di carattere formale.

Nel Protocollo relativo all'accordo per il perfezionamento e le modificazioni della Convenzione sulle assicurazioni sociali è detto che la Delegazione italiana « ha dato assicurazione che la legislazione italiana sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità verrà estesa con ogni possibile sollecitudine ai cittadini germanici. La nuova regolamentazione entrerà in vi gore prima ancora della modificazione della legge italiana, nello stesso momento dell'entrata in vigore dell'accordo oggi concluso per il perfezionamento e la modificazione della Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico sulle assicurazioni sociali ».

Ora, è strano che in una Convenzione internazionale si stabilisca l'applicazione di un nuovo sistema, prima ancora che la legge italiana sia modificata: sarebbe stato più opportuno subordinare la nuova regolamentazione alla modifica della legge, riconoscendo — se mai — a questa un effetto retroattivo.

Si augura che nelle nuove Convenzioni questo importante particolare sia tenuto presente.

Nel primo accordo, che riguarda il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali, all'articolo 9 è stabilito fra l'altro:

- « L'articolo 33 della Convenzione è modificato come segue:
- 1°) Le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione saranno prese dalle Supreme Autorità amministrative dei due Stati.
- 2º) Le disposizioni prese saranno comunicate alla Suprema Autorità amministrativa dell'altro Stato ».

Ora, mentre non si intende esattamente quale sia in Italia questa « Suprema Autorità amministrativa », non si vede la necessità che le due Supreme Autorità amministrative si comunichino reciprocamente le disposizioni prese, se queste sono state concordate tra di loro. È da supporre che le disposizioni di cui si tratta nel n. 2 non scaturiscano dalla Convenzione, ma siano di altra natura.

VILLANOVA, Relatore, ritiene che si tratti di disposizioni di carattere interno da parte di ciascuna delle due Autorità amministrative. Ad esempio, in Italia il Ministero delle corporazioni può impartire speciali direttive alle Organizzazioni sindacali competenti e suggerire determinate modificazioni: in questo caso, è un atto interno nostro, che va comunicato alla Suprema Autorità amministrativa tedesca, affinchè si regoli nei rapporti con questi Istituti. Così pure da parte tedesca.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri. (1575)

TITI, Relatore. Con la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1399, è stata data facoltà al Ministero delle finanze di disporre la concessione d'indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1º settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero, nei territori appartenenti ai paesi belligeranti.

Successivamente e in analogia con quanto è stato fatto dopo la guerra 1915-18 e in occasione dei conflitti etiopico e spagnolo, si è ravvisato opportuno stabilire una netta distinzione tra i funzionari dello Stato che, trovandosi in servizio all'estero, sono costretti, all'atto della dichiarazione di guerra, ad abbandonare tutto, o parte, dei loro effetti in territorio nemico, e i privati cittadini che risiedono all'estero per proprio conto.

E stata, pertanto, istituita una speciale Commissione (quella attualmente esistente ha già quasi esaurito i suoi compiti), alla quale è affidato l'incarico di accertare con ogni mezzo di prova i danni subiti dal 1º settembre 1939-XVII in poi, nei territori appartenenti ai paesi belligeranti, non soltanto dai funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri, ma anche dagli addetti militari, navali, aeronautici, commerciali e stampa e loro segretari, e di determinare con equi criteri l'indennità a ciascuno di essi dovuta; procedimento equo e logico in

quanto questi addetti svolgono funzioni concomitanti con i funzionari del Ministero degli affari esteri.

La Commissione è costituita da un presidente e da 8 membri, dei quali fanno parte un rappresentante della Corte dei conti, uno del Consiglio di Stato, uno della Ragioneria generale dello Stato e uno della Direzione generale del Tesoro.

Coglie l'occasione per segnalare le benemerenze di questi connazionali, che si prodigano all'estero al servizio della Patria e sempre e ovunque — fedeli ai comandamenti del Duce — credono, obbediscono, combattono: soldati anch'essi, esposti tra i primi alle tragiche conseguenze della guerra e non raramente, da parte di nemici senza scrupoli ed irrispettosi delle Convenzioni internazionali, a maltrattamenti fisici e morali.

Crede di interpretare il sentimento della Commissione, esprimendo loro la stima più profonda e la solidarietà più completa.

Conclude, proponendo l'approvazione del disegno di legge e poichè — decaduto dalla carica di membro della Corporazione della chimica — lascia anche le funzioni di Consigliere nazionale, si congeda dalla Commissione rivolgendo un saluto al Presidente e ai Camerati e un ringraziamento per la benevolenza dimostratagli.

PRESIDENTE ricambia il saluto e ringrazia il Relatore per l'opera da lui prestata alla Commissione.

PANUNZIO non ravvisa la necessità di adottare in forma legislativa un provvedi-

mento che poteva essere preso in via amministrativa. A questo scopo il Ministero degli affari esteri avrebbe potuto prendere i necessari accordi con quello delle finanze e, trattandosi di un atto interno nei riguardi dei propri funzionari e impiegati danneggiati dalla guerra, procedere — come ha detto — con un provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE fa osservare che il disegno di legge istituisce anche una Commissione, chiamata a funzionare come organo di giurisdizione equitativa: non si tratta, quindi, di un puro e semplice procedimento amministrativo di liquidazione di indennità. I danni di guerra non sono spese rimborsabili senza un provvedimento speciale: occorre, quindi, una disposizione la quale determini che tali danni debbono essere liquidati e creare un organo competente per il loro accertamento e per la determinazione della misura dell'indennizzo.

Come ha accennato il Consigliere Titi, analoga Commissione fu creata per il conflitto di Etiopia e per la guerra di Spagna: a questo precedente si può aggiungere quello della Commissione istituita col Regio decreto 11 settembre 1919, che ebbe identiche funzioni.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

 $(Sono\ approvati).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.

## ALLEGATO

# TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo d'Albania (1534)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo albanese.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra. (1573)

# ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata in Roma, il 6 settembre 1941 fra l'Italia e l'Albania per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra subiti da cittadini ed enti italiani ed albanesi in dipendenza delle operazioni belliche svoltesi nel territorio del Regno di Albania successivamente al 28 ottobre 1940-XIX.

#### ART. 2.

È autorizzata la concessione di uno speciale contributo dello Stato Italiano al bilancio del Regno di Albania per far fronte alle spese derivanti da indennizzi relativi ai danni di guerra di cui al precedente articolo.

# ART. 3.

Per la concessione del contributo suddetto è autorizzata l'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, di un primo fondo di 40 milioni, che sarà stanziato, in relazione al fabbisogno, con decreti del Ministro delle finanze.

# CONVENZIONE FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO ALBANESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI DEI DANNI DI GUERRA IN ALBANIA

#### Premesso:

che il Governo albanese, cessate ormai vittoriosamente le ostilità nel territorio del Regno d'Albania, riconosce la necessità di addivenire alla concessione di equi indennizzi in favore sia di cittadini ed enti albanesi sia di cittadini ed enti italiani per i danni dai medesimi subiti sul territorio albanese in conseguenza della guerra combattuta dall'Albania al fianco dell'Italia contro i comuni nemici;

che il Governo albanese verrebbe in tal modo ad assumersi un onere che non potrebbe sopportare nelle attuali condizioni del proprio bilancio e della propria economia statale;

che il Governo italiano, rendendosi conto di tale situazione e sollecito come sempre delle sorti e del benessere del Regno d'Albania, ha ritenuto di assumere a proprio carico tale onere finanziario;

che il Governo del Regno d'Albania, nel prendere atto di questa novella prova di solidarietà e di generosa sollecitudine del Governo italiano manifesta la sua viva gratitudine al Duce e al Governo italiano e assume impegno di emanare una legge sugli indennizzi dei danni di guerra che tenga rigoroso conto dell'onere che si assume l'Italia fascista;

si è convenuto fra le Alte Parti Contraenti quanto segue:

#### ART. 1.

Le precedenti premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

### ART. 2.

Il Governo del Regno d'Albania assume l'impegno di emanare una legge relativa alla concessione di indennizzi per i danni di guerra subiti in Albania da cittadini ed enti di nazionalità albanese ed italiana, la quale dovrà basarsi sulle seguenti norme:

- a) la legge dovrà inspirarsi a quella che provvede al risarcimento di danni di guerra riportati in Italia dai cittadini italiani e dovrà contenere le medesime esclusioni oggettive e soggettive, oltre alle altre che per ragioni ambientali sarà ritenuto opportuno introdurre nella emananda legge albanese, restando, in ogni caso, escluso ogni indennizzo per danni indiretti o per lucri mancati o cessati e tutto ciò che ha formato oggetto di requisizioni, occupazioni temporanee o espropriazioni e così pure la perdita di denaro;
- b) dovrà essere vietata, tranne casi eccezionali che dovranno essere debitamente autorizzati, la cessione dell'indennità, al fine di evitare speculazioni o frodi intese a frustare gli scopi etici, economici e politici che la legge si propone di raggiungere;
- c) le domande di indennizzo saranno ricevute e istruite dai Comandanti di circolo della Regia Guardia di Finanza, i quali saranno competenti a decidere solo sulle domande per danni non eccedenti i mille franchi albanesi complessivi per una stessa ditta. Per somme superiori la competenza sarà riservata ad una Commissione Centrale composta di un Presidente designato dal Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, dei Consiglieri Permanenti dei Ministeri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, di un Rappresentante del Partito Fascista Albanese, designato dal Ministro Segretario del Partito, del Comandante Superiore della Guardia di Finanza in Albania, di un magistrato di grado non inferiore al sesto, designato dal Ministro degli Affari Esteri, di un magistrato avente grado di Presidente di Tribunale o equiparato, designato dal Ministro della Giustizia del Regno d'Albania e di due supplenti designati dal Ministro delle Finanze e l'altro dal Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Albania.
- La Commissione avrà un ufficio di segreteria con a capo un funzionario dell'amministrazione finanziaria del Regno d'Italia, il quale sarà nel tempo stesso membro di diritto della Commissione anzidetta. La Commissione sarà nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri;
- d) per le liquidazioni di loro competenza i Comandanti di circolo della guardia di Finanza, quando riterranno necessario un parere tecnico, dovranno richiederlo al Capo dei Servizi Tecnici della circoscrizione. La Commissione centrale, qualora essa pure ritenesse di dover esperire accertamenti per casi di notevole importanza, si avvarrà dell'opera di un collegio di esperti presieduto dal capo dell'ufficio Opere Pubbliche in Albania e composto di un tecnico designato dal Ministro delle Finanze italiano e di un tecnico designato dal Ministro dei Lavori Pubblici albanese;
- e) gli istanti potranno presentare alla Commissione centrale memorie e documenti e chiedere di essere sentiti personalmente. Non sarà ammessa nè innanzi alla Commissione centrale, nè innanzi ai Comandanti di circolo della guardia di Finanza, la assistenza di patrocinatori, procuratori o avvocati;
- f) saranno a carico del bilancio albanese tutte le spese per il funzionamento degli enti liquidatori, delle perizie e del collegio tecnico, comprese le spese di viaggio, trasferta e soggiorno e quanto altro potrà occorrere perchè il servizio proceda nel modo più celere.

Non rientreranno nei benefici della legge le spese relative alla ricostruzione o riparazione degli immobili degli enti pubblici delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle istituzioni religiose e di culto;

g) le somme versate dal Governo italiano saranno dal Governo albanese trasferite in un conto corrente speciale presso la Banca Nazionale d'Albania, a disposizione della Commissione centrale. L'ammontare degli interessi che matureranno e gli eventuali residui sull'anzidetto conto corrente saranno alla fine della gestione versati al Governo italiano;

- h) gli ordinativi emessi sul conto corrente speciale di cui alla precedente lettera g) per il pagamento degli indennizzi di cui è oggetto la presente Convenzione, saranno firmati dal Presidente della Commissione centrale e dal Consigliere Permanente presso il Ministero delle Finanze e porteranno il visto del Capo dell'Ufficio di Segreteria della Commissione stessa;
- i) la Commissione Centrale potrà deliberare anticipi non superiori al 50 per cento dell'indennizzo presumibilmente liquidabile. Analoga facoltà sarà concessa ai Comandanti di circolo della Regia guardia di finanza nei casi di assoluta urgenza e in misura non superiore al 30 per cento. Detti anticipi saranno detratti in sede di liquidazione definitiva e così pure le somme eventualmente corrisposte dal Governo albanese per l'esecuzione di opere riconosciute indilazionabili da apposita Commissione e dirette a rendere nuovamente utilizzabili gli stabili danneggiati da fatti di guerra e appartenenti a cittadini meno abbienti;
- l) in deroga ad ogni altra disposizione vigente, il controllo dei pagamenti eseguiti sarà demandato ad un apposito Collegio di revisione composto dal Direttore Capo della contabilità generale dello Stato che lo presiede, dal Direttore della Banca Nazionale d'Albania o da un -suo Delegato e da un funzionario designato dal Luogotenente generale.

# Авт. 3.

- Il Regio Governo italiano prende atto di quanto è detto nell'articolo precedente, e da parte sua dichiara:
- a) di stanziare nel suo bilancio i fondi necessari per il pagamento degli indennizzi che saranno liquidati a favore dei cittadini ed enti albanesi e italiani, per i danni dai medesimi subiti in Albania che siano conseguenza diretta di fatti della presente guerra, restando convenuto che alla erogazione dei fondi stessi si provvederà osservando le seguenti modalità:
- 1º) La prima somministrazione dei contributi sarà disposta dal Ministero delle Finanze del Regno d'Italia, su richiesta di quello degli Affari esteri, a favore del Governo albanese che rilascerà quietanza di tesoreria in base ad un rapporto presentato dal Ministero delle finanze del Regno d'Albania al Ministero degli affari esteri; detto rapporto, munito del « visto » del Consigliere permanente al Ministero delle finanze sarà trasmesso, per il tramite della Regia luogotenenza generale, e dovrà contenere tutti gli elementi giustificativi della richiesta.
- 2º) Le successive somministrazioni saranno disposte con le stesse modalità della prima, ma ai rapporti dovranno essere uniti anche gli elenchi delle concessioni di indennizzi effettuati con l'indicazione delle ditte e degli oggetti per i quali furono liquidati gli indennizzi stessi e l'ammontare dei danni denunciati. L'ammontare delle erogazioni comprese in detti elenchi dovrà raggiungere almeno i due terzi delle somme precedentemente versate dal Governo italiano al Governo albanese, perchè questo possa presentare una successiva richiesta di somministrazione di fondi.

Alla fine della gestione il Presidente della Commissione centrale presenterà al Ministro delle finanze del Regno d'Italia, pel tramite della Regia luogotenenza, una dettagliata relazione amministrativa-contabile sulla gestione.

b) di mettere a disposizione della Commissione liquidatrice e del Collegio di esperti i funzionari necessari.

#### ART. 4.

Resta convenuto che il Governo albanese darà disposizioni a tutti gli uffici e servizi da esso dipendenti perchè sia data immediata e precisa evasione a tutte le richieste che potranno loro pervenire, da parte dei Comandanti di circolo della Guardia di finanza, della Commissione liquidatrice, del Collegio degli esperti, e dei singoli loro componenti, per informazioni, documentazioni, indagini, recuperi, sequestri e quant'altro si attiene alla liquidazione degli indennizzi per danni di guerra.

È altresì convenuto che il Governo albanese metterà a disposizione della segreteria della Commissione centrale i funzionari e impiegati necessari per il celere funzionamento del servizio. Tali funzionari e impiegati saranno nominativamente indicati dal Presidente della Commissione stessa fra albanesi e italiani che già appartengano alle amministrazioni statali.

#### ART. 5.

La presente Convenzione, redatta in duplice esemplare, in lingua italiana ed albanese, entrerà in vigore dal giorno della sua ratifica e la sua efficacia è subordinata alla promulgazione della legge che regoli in Albania la concessione di indennizzi per i danni di guerra.

In fede di che i Plenipotenziari, italiano ed albanese, debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il 6 settembre 1941-XIX.

CIANO

VERLACI

Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali. (1574)

### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941:

a) Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali;

- b) Accordo sull'applicazione della assicurazione di malattia in base alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali;
- c) Accordo per la modifica dell'Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939-XVII;
- d) Protocollo relativo all'Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali.

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

# ACCORDO PER IL PERFEZIONAMENTO E LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Ministro delle corporazioni d'Italia e il Ministro del lavoro del Reich hanno convenuto quanto segue in base all'articolo 4 paragrafo 3 e all'articolo 31 della convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939:

- 1º) L'articolo 4 paragrafo 1 della convenzione suddetta viene completato come segue:
- e) Per i cittadini di uno dei due Stati che sono occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole del proprio Stato aventi sede nel territorio dell'altro Stato si applicano, per la loro assicurazione, le norme dello Stato al quale appartengono.
- f) Per i cittadini tedeschi occupati in Italia presso gli uffici ed istituzioni del Partito Nazional Socialista e presso gli uffici delle organizzazioni ed associazioni aderenti, si applicano le disposizioni del Reich in materia di assicurazione sociale; lo stesso principio si applica nei riguardi dei cittadini germanici occupati in Italia presso la « Deutsche Abwicklungs-Treuhandelsgesellschaft m. b. H.».

Ai cittadini italiani occupati in Germania presso gli uffici del Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni aderenti, nonchè presso gli uffici delle organizzazioni sindacali fasciste e le istituzioni a queste aderenti, vengono applicate le disposizioni del Regno d'Italia in materia di assicurazioni sociali.

2º) Gli articoli dal 7 al 9 della convenzione 20 giugno 1939 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

# ART. 7.

1. — L'assicurato che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisce nel territorio dell'altro Stato, conserva per sè stesso il diritto alle prestazioni, qualora egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente istituto assicuratore il consenso

al trasferimento stesso. Per le prestazioni in caso di parto il consenso può venir concesso anche prima del verificarsi dell'evento.

2. — L'assicurato mantiene per sè stesso il diritto alle prestazioni nei confronti dell'istituto assicuratore presso il quale è assicurato, anche nel caso che l'evento si verifichi nel territorio dell'altro Stato. Tuttavia l'assicurato perde questo diritto qualora egli abbia rotto il suo contratto di lavoro.

#### ART. 8.

- 1. L'istituto assicuratore obbligato alle prestazioni nel caso previsto dall'articolo 7 ha il diritto di richiedere all'istituto assicuratore, territorialmente competente per il luogo di residenza dell'assicurato, la corresponsione delle prestazioni; esso deve comunicare a quest'ultimo istituto quali siano le prestazioni cui l'assicurato ha diritto.
- 2. L'istituto assicuratore debitore rimborsa all'istituto cui è stata richiesta la corresponsione delle prestazioni le spese da queste derivanti. A tale effetto, per la corresponsione delle prestazioni in natura (cure mediche e farmaceutiche, piccoli apparecchi, ricoveri ospitalieri) si applicano le tariffe in vigore per l'istituto assicuratore cui è stata fatta la richiesta secondo le norme interne o secondo le convenzioni da esso concluse.

Le spese da rimborsare possono essere liquidate in forma globale in conformità di accordi fra le Supreme Autorità amministrative.

#### Авт. 8-а.

1. — I familiari di un assicurato presso un istituto assicuratore nel territorio di uno dei due Stati ricevono, in caso di residenza nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'istituto territorialmente competente per il luogo di residenza dei familiari.

Le condizioni e l'estensione delle prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti per l'istituto che corrisponde le prestazioni.

2. — Tutte le spese derivanti dalla corresponsione delle prestazioni in base al comma 1 vengono rimborsate all'istituto che le ha sostenute da parte dell'istituto al quale appartiene l'assicurato.

Le spese da rimborsarsi saranno liquidate in forma globale in conformità di accordi fra le Supreme Autorità amministrative.

# ART. 9.

Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati sono autorizzate a concordare le disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli dal 6 all'8-a.

- 3º) L'articolo 33 della convenzione è modificato come segue:
- 1. Le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione saranno prese dalle Supreme Autorità amministrative dei due Stati.
- 2. Le disposizioni prese saranno comunicate alla Suprema Autorità amministrativa dell'altro Stato.
  - 4º) L'articolo 39 della convenzione è modificato come segue:
- « L'assistenza in caso di disoccupazione e la corresponsione degli assegni familiari e dei sussidi di famiglia ai cittadini dei due Stati saranno regolate da particolari accordi complementari ».
  - 5º) Il presente accordo entra in vigore dal 1º giugno 1941.

Berlino, 31 marzo 1941.

Per il Ministro delle corporazioni.

Per il Ministro del lavoro del Reich

ANSELMI

Dr. Hans Engel

# ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE ASSICURAZIONI DI MALATTIA IN BASE ALLA CONVENZIONE ITALO-TEDESCA SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

In base agli articoli 8, 8-a e 9 della Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939, modificata in base all'accordo 31 marzo 1941 il Ministro per le corporazioni e il Ministro del lavoro del Reich hanno concordato quanto segue:

#### ART. 1.

Agli effetti della corresponsione delle prestazioni per conto di un istituto assicuratore dell'altro Stato (art. 8 e 8-a della Convenzione) sono competenti:

nel Regno d'Italia, gli istituti della assicurazione di malattia per gli operai e gli impiegati dell'industria, della agricoltura, del commerico e del credito ed assicurazione;

nel Reich germanico, le Casse di malattia locali e, ove queste non esistano, le Casse di malattia per l'agricoltura.

#### ART. 2.

L'istituto assicuratore competente ai sensi dell'articolo 1 corrisponde le prestazioni agli assicurati (art. 7 della Convenzione) su richiesta dell'istituto debitore. Le prestazioni ai familiari (art. 8-a della Convenzione) sono corrisposte senza l'intervento dell'istituto debitore.

### ART. 3.

1. — L'istituto competente ai sensi dell'articolo 1 deve sottoporre gli assicurati, che in seguito a malattia siano inabili al lavoro, ad un'adeguata sorveglianza medica e far compiere i successivi controlli dal medico fiduciario, secondo le norme in vigore per l'istituto stesso.

Per le prestazioni da corrispondersi in base all'articolo 7 comma 1 della Convenzione, la visita di controllo deve essere compiuta nei termini indicati nella richiesta dell'istituto debitore. In caso di prestazioni corrisposte in base all'articolo 7, comma 2 della Convenzione, la visita di controllo deve compiersi per la prima volta al più tardi entro le due settimane dopo l'inizio della inabilità al lavoro ed in seguito almeno ogni quattro settimane, salvo che l'istituto assicuratore debitore stabilisca altrimenti. L'esito della visita di controllo deve essere comunicato immediatamente all'istituto debitore.

2. — Le prescrizioni dei medici, odontoiatri, dentisti circa le medicine e piccoli apparecchi necessari, devono venir controllate dall'istituto assicuratore competente, in conformità all'articolo 1, secondo le norme per esso in vigore, e – se necessario – contestate.

# ART. 4.

1. — Le spese derivanti dalle prestazioni ai familiari in conformità all'articolo 8-a) della Convenzione, vengono rimborsate secondo importi globali. Gli istituti assicuratori dei due Stati pagano per ogni mese dell'anno di occupazione un importo di:

RM. 0.65 oppure lire 5 per i lavoratori soggetti all'assicurazione occupati in aziende

RM. 1.08 oppure lire 8.25 per i lavoratori soggetti all'assicurazione occupati nelle aziende industriali o di altra natura.

L'importo globale deve essere pagato soltanto quando l'assicurato è stato occupato nel mese dell'anno, almeno per 15 giorni in una occupazione soggetta ad assicurazione.

- 2. Qualora il rapporto fra le valute dovesse variare in misura maggiore del 5 per cento rispetto a quello in atto al momento della conclusione del presente accordo, anche gli importi globali suddetti vengono correlativamente modificati.
- 3. La suprema Autorità amministrativa di ciascuno Stato può emanare disposizioni circa la raccolta e la ripartizione degli importi globali suddetti.

#### ART. 5.

I rapporti amministrativi e contabili fra gli istituti assicuratori italiani e tedeschi si svolgeranno:

da parte italiana attraverso gli uffici di Berlino delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria è dell'agricoltura; la Confederazione dell'industria è competente anche per le altre Confederazioni fino a quando queste ultime non abbiano istituito a Berlino propri uffici;

da parte tedesca attraverso l'Ufficio di collegamento della assicurazione tedesca di malattia, da istituirsi presso l'Associazione del Reich delle Casse malattia locali in Berlino.

#### ART. 6.

Gli uffici indicati nell'articolo 5 concorderanno, con l'assenso delle Supreme Autorità amministrative, le modalità per l'applicazione del presente accordo.

Berlino, 31 marzo 1941.

Per il Ministro delle corporazioni Anselmi

Per il Ministro del lavoro del Reich Dr. Hans Engel

25 OTTOBRE 1941-XIX

# ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO SULL'ASSISTENZA IN CASO DI DISOCCU-PAZIONE ANNESSO ALLA CONVENZIONE ITALO-GERMANICA SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 20 GIUGNO 1939

In base all'articolo 31 della Convenzione fra il Reich germanico e il Regno d'Italia sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939, l'articolo 2, paragrafo 1 e 2 dell'accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione del 20 giugno 1939 è modificato come segue:

### ART. 2.

- 1. Qualora la legislazione di uno Stato richieda un periodo di assicurazione o di contribuzione come condizione per il diritto alla assistenza in caso di disoccupazione, i periodi di occupazione che il cittadino di uno Stato abbia compiuto nel territorio dell'altro Stato saranno considerati, agli effetti della corresponsione della assistenza in caso di disoccupazione dallo Stato cui appartiene, come se fossero stati compiuti in quest'ultimo, in quanto il cittadino abbia nel proprio Stato un periodo computabile di occupazione.
- 2. Se un cittadino di uno Stato ha acquisito il diritto alle prestazioni alla assistenza in caso di disoccupazione da parte dell'altro Stato e durante la disoccupazione soggiorna nel proprio Stato, riceverà in quest'ultimo le prestazioni come se egli ne avesse acquisito il diritto nello Stato cui appartiene.

Qualora tuttavia la legislazione dello Stato cui il cittadino appartiene preveda un periodo di occupazione come condizione per il diritto alle prestazioni, questo è riconosciuto soltanto se il cittadino sia stato occupato nell'altro Stato per un periodo di almeno 39 settimane in un'occupazione che nel proprio Stato sia soggetta all'assicurazione contro la disoccupazione.

Berlino, 31 marzo 1941.

Per il Ministro delle corporazioni Anselmi

Per il Ministro del lavoro del Reich Dr. Hans Engel

# PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO PER IL PERFEZIONAMENTO E LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

In relazione all'accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione italo-tedesca sulle assicurazioni sociali, si è dato atto, tra il Rappresentante del Ministro per le corporazioni e il Rappresentante del Ministro del lavoro del Reich, di quanto segue:

1º) La Delegazione italiana ha dato assicurazione che la legislazione italiana sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità verrà estesa con ogni possibile sollecitudine ai cittadini germanici. La nuova regolamentazione entrerà in vigore prima ancora della modificazione della legge italiana, nello stesso momento dell'entrata in vigore dell'accordo oggi concluso per il perfezionamento e la modificazione della Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico sulle assicurazioni sociali.

È stato pertanto preso in considerazione di apportare alla Convenzione, dopo che sarà modificata la legge italiana, le seguenti modificazioni:

- a) integrazione dell'articolo 2, comma 1, n. 2 della Convenzione, mediante l'aggiunta della lettera seguente:
  - « h) alla legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità »;
- b) nuova formulazione del titolo della Parte II della Convenzione nel modo seguente: «Assicurazione contro le malattie e la tubercolosi e assicurazione per la nuzialità e la natalità »;
  - c) nuova formulazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione nel modo seguente:
- «1. Quando un periodo di assicurazione è condizione necessaria per l'ammissione all'assicurazione o per la concessione delle prestazioni, vengono a tale effetto interamente computati i periodi che un assicurato ha compiuto nella assicurazione dell'altro Stato ».
- 2º) Resta inteso che gli infortuni dei lavoratori italiani dell'industria e dell'agricoltura occupati in Germania, che si verificano:
  - a) nel percorso dalla stazione di confine fino al luogo di lavoro;
- b) nel trasferimento da un luogo di lavoro ad un altro in seguito a disposizione dell'Ufficio tedesco del lavoro;
- c) nel viaggio di ritorno dall'ultimo luogo di lavoro alla stazione di confine; verranno indennizzati in base alle disposizioni sul risarcimento degli infortuni che si verificano nel percorso da o per il luogo di lavoro. È stato inoltre convenuto che gli infortuni dei lavoratori italiani succitati durante la loro permanenza negli accampamenti o in altri alloggi ad essi destinati, saranno indennizzati nello stesso modo dei lavoratori tedeschi, in base alle disposizioni sul risarcimento degli infortuni sul lavoro.

Berlino, 31 marzo 1941.

Per il Ministro delle corporazioni
Anselmi

Per il Ministro del lavoro del Reich Dr. Hans Engel

Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri. (1535)

ART. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione con l'incarico di

accertare, con tutti i mezzi possibili di prova, i danni subiti all'estero, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio dal 1º settembre 1939-XVII in poi, nei territori appartenenti ai paesi belligeranti, dai funzionari ed impiegati dipendenti dal predetto Ministero, nonchè dagli Addetti militari, navali, aeronautici, commerciali e stampa e loro segre-

tari, e di determinare con equi criteri l'indennità che a ciascuno si reputerà eventualmente dovuta.

#### ART. 2.

La Commissione di cui all'articolo 1, sarà nominata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello delle finanze e di essa faranno parte: un presidente ed otto membri fra i quali un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Corte dei conti, Consiglio di Stato, Ragioneria generale dello Stato, Direzione generale del Tesoro, nonchè un segretario appartenente ai ruoli di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al 9°.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI